

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.183

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 30 maggio 2014.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1 luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 19.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio a mercoledì 31 luglio 2013 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- da giovedì 1 agosto a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –

- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio a martedì 17 settembre 2013 (ore 19.00)

b) da martedì 3 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)

b) da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^a e 2^a Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) - da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 19.00)

b) - da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –Art.103bis NOIF

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art.103bis, comma 2, delle NOIF

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da lunedì 1° luglio a venerdì 31 dicembre 2013 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2014.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 Dicembre 2013, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F. In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies, i calciatori di cittadinanza extracomunitaria e comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati a tutti gli effetti, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani, purché sia documentato quanto previsto dalle relative norme.

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2013.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- *da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione*

- *da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica*

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2014.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- *da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00).*

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2013.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle Norme Organizzative Interne

Per la Stagione Sportiva 2013/2014, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle NOIF è da lunedì 1° luglio a martedì 1° ottobre 2013.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A

TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 PER SOCIETA' DI SERIE A, B, 1^ DIVISIONE E 2^ DIVISIONE

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Dal giorno successivo alla data del visto di esecutività consegue la possibilità di utilizzazione del calciatore.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, accordi preliminari a partire da mercoledì 5 giugno 2013 e fino a domenica 30 giugno 2013, purchè tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2013 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3 Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e 103/2 bis N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2012/2013, deve essere effettuato:

- da lunedì 17 giugno a mercoledì 19 giugno 2013, per le opzioni;
- da giovedì 20 giugno a sabato 22 giugno 2013, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti.

Tale modulo deve essere depositato, in originale o inviato tramite posta elettronica certificata nei predetti termini presso le Leghe competenti o i Comitati interessati. In ogni caso, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato, anche alla società controparte.

A pena di nullità, la società dovrà inoltre contestualmente comunicare ai soggetti di cui sopra l'esercizio del diritto a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

4. Accordi di partecipazione - art. 102 bis N.O.I.F.

La risoluzione ed i rinnovi degli accordi di partecipazione stipulati ai sensi dell'art. 102 bis delle N.O.I.F. relativi alla stagione sportiva 2012/2013, la risoluzione anticipata (art. 102 bis/4 N.O.I.F.) e la cessione della quota di partecipazione (102 bis/9 N.O.I.F.) devono avvenire ed essere depositate, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

a) Risoluzioni consensuali e rinnovi:

- da mercoledì 5 giugno a giovedì 20 giugno 2013 (ore 19.00)

b) Risoluzioni in busta chiusa:

- da mercoledì 5 giugno a giovedì 20 giugno 2013 (ore 19.00)

L'eventuale apertura delle buste sarà effettuata entro il 30 giugno 2013.

Le modalità verranno comunicate attraverso una circolare predisposta dalle Leghe competenti.

c) Risoluzione anticipata:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

d) Cessione della quota di partecipazione:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino a sabato 31 maggio 2014 (ore 12.00).

La data di invio o deposito delle richieste, in originale o tramite posta elettronica certificata, alla Lega competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 10), la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2013 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30.06.2013 o calciatori giovani di serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex art. 107 N.O.I.F.:

- da lunedì 1° luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 19.00)

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell'articolo 117 N.O.I.F.

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23,00)

- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23,00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio a mercoledì 31 luglio 2013 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione;

- da giovedì 1° agosto a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 102, 102 bis, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

Nei periodi di cui sopra la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 102 bis, 103 e 104 delle N.O.I.F..

La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

8. Calciatori professionisti e calciatori dilettanti provenienti da Federazione Estera – Art. 40 N.O.I.F.

a) La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

b) Calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2013 e calciatori dilettanti provenienti da federazione estera svincolati dalla precedente stagione sportiva terminata entro il 31 luglio 2013

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega competente in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

- da domenica 1° luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 19.00)

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nel seguente periodo:

- da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega di competenza, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

10. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto o consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto o sia stato risolto consensualmente entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega competente o presso la FIGC, e per conoscenza presso la Lega competente, qualora il calciatore provenga da Federazione estera, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- a) Contratto scaduto o risolto consensualmente da lunedì 1° luglio 2013 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- da martedì 3 settembre 2013 a venerdì 20 dicembre 2013 (ore 19.00)

- da lunedì 3 febbraio 2014 a venerdì 28 febbraio 2014 (ore 19.00)

- b) Contratto scaduto o risolto consensualmente da martedì 3 settembre 2013 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- da lunedì 3 febbraio 2014 a venerdì 28 febbraio 2014 (ore 19.00)

11. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1994 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- *da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1993 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- *da sabato 1° giugno a sabato 29 giugno 2013* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- *da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

- *da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013* - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

12. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche la data di validità del rapporto contrattuale è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

13. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti, , fatto salvo quanto disposto al punto 14) , in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri :

A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 2 settembre 2013:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo passivo;

- n. 8 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2013 e fino al 30.4.2014. L'importo delle otto rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere dal 3 gennaio al 31 gennaio 2014:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo passivo;

- n. 3 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 28.2.2014 al 30.4.2014. L'importo delle tre rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal successivo punto 15, eventualmente anche in combinazione tra loro;

C) Gli adempimenti di cui al punto A) per operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2013 nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 5 luglio 2013 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 luglio 2013 ed entro il 31 luglio 2013 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 12 agosto 2013 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2013 ed entro il 2 settembre 2013 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all'esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 14 settembre 2013 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza;

F) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fidejussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 3 gennaio 2014 ed entro il 31 gennaio 2014 che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto E), debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 10 febbraio 2014 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza.

G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A possono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente Organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l'ultima rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l'importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell'ammontare della intera operazione.

H) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B e tra società di Serie B possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

I) E' consentito alle società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico di trasferire calciatori e di cedere contratti a società di Serie A o Serie B con la stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l'effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

L) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Pro possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

M) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

N) Relativamente ai punti H) e I) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

O) Relativamente al punto L) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

14. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti fra le società di Serie A

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti fra le società di Serie A verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la LNPA, secondo quanto disposto al punto 13).

Il premio di rendimento, in deroga a quanto previsto dagli articoli 100.2bis - 101.7 - 102.3bis o 103.3 delle NOIF potrà essere regolato direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purchè sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, il premio di rendimento non potrà comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione, salvo diverso accordo fra le parti.

15. Garanzie

Le garanzie richiamate al precedente punto 13, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

- a) Fidejussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Prima e Seconda Divisione, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo modelli conformi a quelli predisposti dalle Leghe di appartenenza;
- b) Per le sole società di Serie A e di Serie B polizza fideiussoria assicurativa emessa secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega di appartenenza, da impresa di assicurazione benvisa allo Stato Italiano ed avente l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating A3 se accertato dalla Moody's., o A- se accertato da Standards & Poor's.
- c) La fidejussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché, per le società di Serie B e di Lega Pro, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.
- d) Inoltre, le sole Società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ed a insindacabile giudizio della LNPA, potranno utilizzare in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo modello conforme a quello predisposto dalla LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.
- e) Per quanto riguarda le Società di 1^a e 2^a Divisione le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca.

Le Società di 1^a e 2^a Divisione, ove l'importo degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori della gestione sportiva nella stagione sportiva 2013/2014, in virtù di contratti depositati presso la Lega Pro superi la relativa voce riportata nel budget di ammissione al campionato, per ottenere il visto di esecutività, dovranno depositare presso la predetta Lega, nei termini e secondo le modalità dalla stessa stabilite, fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, finalizzata a garantire l'eccedenza di budget. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega con separata comunicazione.

16. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) Per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 17 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e nei limiti dello stesso articolo;
- b) Le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli articoli 12 e 13 Legge 91/81;
- c) La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8 comma 14 C.G.S. e comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g C.G.S., nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2013/2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 274
GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA
PRIMO TURNO - RITORNO
Stagione Sportiva 2012/2013

1) RISULTATI GARE DEL 1° E 2 GIUGNO 2013

GRUPPO A: SANCOLOMBANO – BORGOPAL	1 - 1	
GRUPPO B: SCANZOPEDRENGO - THERMAL A CECCATO M TEOLO	0 - 1	
GRUPPO C: PRO DRONERO - FINALE	1 - 0	
GRUPPO D: ST. MARTIN PASSEIER - UNIONE TRIESTINA 2012	1 - 2	
GRUPPO E: SESTESE CALCIO - UNION RIPLA LA FENADORA	0 - 1	
GRUPPO F: MONTEGRANARO C. 1965 - PESCIAUZZANESE	0 - 0	(4 - 2 d.c.r.)
GRUPPO G: IMOLESE CALCIO – CITTA' DI GIULIANOVA	1 - 1	
GRUPPO H: CORREGGESE C. 1948 – SUBASIO	0 - 0	
GRUPPO I: POL. FREGENE – LATTE DOLCE C.	2 - 2	
GRUPPO L: SANGIOVANNIVALDARNO – TERRACINA CALCIO 1925	2 - 2	
GRUPPO M: MANFREDONIA C. – RENDE	3 - 0	
GRUPPO N: DUE TORRI - STASIA SOCCER	1 - 0	
GRUPPO O: TORRECUSO – FORNELLI	5 - 1	
GRUPPO P: ATLETICO CAMPOFRANCO – GR VALDIANO	2 - 2	

Si riporta di seguito il programma delle gare del secondo ritorno effettuato nei casi dovuti il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento:

DOMENICA 9 GIUGNO 2013 – ORE 16.00 ANDATA

UNION RIPLA LA FENADORA – THERMAL A CECCATO	Campo Comunale di Seren del Grappa – Loc. Rasai (BL)
PRO DRONERO – UNIONE TRIESTINA 2012	Campo "Filippo Drago" – Dronero (CN)
SANCOLOMBANO – IMOLESE	Campo Comunale "F. Riccardi" – San Colombano al Lambro (MI)
CORREGGESE – TERRACINA	Stadio "Borelli" – Correggio (RE)
MONTEGRANARO 1965 – LATTE DOLCE	Campo Comunale "La Croce" – loc. La Croce - Montegranaro (FM)
MANFREDONIA – ATLETICO CAMPOFRANCO	Campo Comunale "Miramare" – Manfredonia (FG) – (sintetico)
TORRECUSO – DUE TORRI	Stadio "G. Ocone" – Ponte (BN)

DOMENICA 16 GIUGNO 2013 – ORE 16.00 RITORNO

THERMAL A CECCATO – UNION RIPLA LA FENADORA	Stadio Comunale di Abano Terme Monteortone (PD)
UNIONE TRIESTINA 2012 – PRO DRONERO	Stadio "Nereo Rocco" – Trieste
IMOLESE – SANCOLOMBANO	Stadio "R. Galli" – Imola (BO)
TERRACINA – CORREGGESE	Campo "Colavolpe Mario" "A" – Loc San Martino – Terracina (LT) (gara senza tifosi ospiti per ordinanza prefettizia)
LATTE DOLCE – MONTEGRANARO 1965	Campo Comunale Quartiere Latte Dolce di Sassari (SS) - sintetico
ATLETICO CAMPOFRANCO – MANFREDONIA	Campo Comunale di Casteltermini (AG) – (sintetico)
DUE TORRI – TORRECUSO	Campo Comunale di Piraino (ME) – (sintetico)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

lnd@pec.it - info@postalnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Notaio Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 3 giugno 2013, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) SOCIETA'

SQUALIFICA DUE GARE DEL CAMPO – NEUTRO ED A PORTE CHIUSE + Euro 1500,00 di ammenda

FREGENE

Per avere, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla Società:

- utilizzato vari petardi e fumogeni accendendone alcuni nel proprio settore e lanciandone altri sul terreno di gioco;
- fatto oggetto, al termine della gara, la terna arbitrale di ingiurie, minacce, nonché del lancio di bottigliette, alcune delle quali piene di liquido, e di sputi;
- al termine della gara, dopo essere penetrate sul terreno di gioco, rincorso, lungo il tunnel che conduce agli spogliatoi, gli Ufficiali di Gara e rivolto loro ingiurie e minacce. Nella circostanza dette persone, unitamente ad altri tesserati della Società (sia calciatori, che nel frattempo si erano liberati delle maglie per impedirne la identificazione, sia Dirigenti) colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale fino a determinarne l'abbattimento. Una di dette persone, qualificandosi come Presidente della Società, minacciava in particolare di entrare nello spogliatoio e di "gonfiare di botte" l'Arbitro. Sanzione così determinata anche in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.

Euro 1500,00 + una gara a porte chiuse **SAN GIOVANNI VALDARNO**

Per avere propri sostenitori:

- all'inizio del primo tempo e del secondo tempo lanciato numerosi rotoli di carta che cadevano sul terreno di gioco e nel campo per destinazione, provocando ritardo all'inizio della gara;
- al 19' del primo tempo, in occasione della realizzazione della rete da parte della Società avversaria, lanciato all'indirizzo di un A.A. bottiglia di plastica piena di acqua ed accendini, uno dei quali colpiva l'Ufficiale di Gara alla testa. Per avere persona non identificata qualificatosi come Presidente della Società rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo della terna arbitrale che rientrava all'interno dei propri spogliatoi. (RA RCdC)

Euro 1000,00 + diffida **STASIA SOCCER**

Per avere propri sostenitori, durante lo svolgimento della gara, in seguito all'espulsione di un calciatore della propria squadra, lanciato numerose bottiglie piene d'acqua sul terreno di gioco, senza attingere alcuno ma costringendo l'Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto.

Euro 700,00 **TORRECUSO**

Per avere propri sostenitori:

- introdotto e utilizzato ripetute volte nel corso della gara materiale pirotecnico (sei fumogeni), nel settore loro riservato;
- utilizzato, nelle aree esterne al recinto di gioco, alcune batterie (tre) di fuochi d'artificio, prima dell'inizio ed al termine della gara (RA – RAA – RCdC)

Euro 700,00 **TERRACINA**

Per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico nel settore loro riservato (due petardi e alcuni fumogeni) e nel campo per destinazione di fronte al settore occupato dai sostenitori ospiti (alcuni fumogeni).

Euro 700,00 **IMOLESE**

Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato un petardo ed alcuni fumogeni (circa otto) nel settore loro riservato e nel recinto di gioco. (RCdC)

Euro 500,00 SCANZOPEDRENGO

Per avere, nel corso della gara, propri sostenitori introdotto e utilizzato nel settore ad essi riservato, materiale pirotecnico (cinque petardi). Sanzione così determinata anche in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.

Euro 200,00 THERMAL A CECCATO

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due bengala) che, a fine gara, venivano lanciati sul terreno di gioco. (RCdC)

Euro 200,00 SUBASIO

Per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico, (tre fumogeni) nel settore loro riservato. (RCdC)

B) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER TRE GARE

VIGNA PIERLUIGI FREGENE

Per avere, al termine della gara, nel mentre persone non identificate unitamente ad alcuni tesserati della Società sfondavano la porta dello spogliatoio arbitrale, minacciato l'Arbitro di entrare nel locale ed ucciderlo.

SQUALIFICA PER DUE GARE

IORIO ERCOLE RENDE

Per avere rivolto, nel corso del secondo tempo, espressioni gravemente offensive all'indirizzo della terna. Allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA

CARANNANTE EMILIO TERRACINA Condotta non regolamentare. Allontanato.

C) MASSAGGIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

PETRICCIONE VINCENZO STASIA SOCCER

Per aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di Gara e di un A.A., uscendo fuori dall'area tecnica e sferrando un calcio di forte intensità contro la propria panchina.

D) ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

COCCIARI MASSIMO SUBASIO

Per avere, durante l'intervallo, avvicinati al Direttore di Gara, rivolto allo stesso espressione irrispettosa, allontanato. (RA – RCdC)

SQUALIFICA PER UNA GARA

TASSI MAURIZIO SANCOLOMBANO

Per essere uscito dall'area tecnica pronunciando espressione blasfema. (RA – RAA)

E) CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE

CARIDI ALESSANDRO RENDE

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

SQUALIFICA PER DUE GARE

LICCARDO DOMENICO STASIA SOCCER

Per avere colpito con un calcio, lontano dall'azione di gioco, un calciatore avversario che si trovava riverso sul terreno.

LOSI MICHELE SANCOLOMBANO
Per aver rivolto frase irrispettosa all'indirizzo del Direttore di Gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA

TESTONI DANILO GIULIANOVA
Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

COTTINI ANDREA	SUBASIO	Per doppia ammonizione.
PERA FRANCESCO	PESCIAUZZANESE	Per doppia ammonizione.
CARRELLO MICHELE	DUE TORRI	Per doppia ammonizione.
MUSACCO ANDREA	RENDE	Per doppia ammonizione.
D'ARIENZO PASQUALE	MANFREDONIA	Per doppia ammonizione.

F) CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER OTTO GARE

BATTISTELLI ANDREA FREGENE
Per avere, al termine della gara, dopo aver circondato insieme ad altri compagni di squadra l'Arbitro ed uno degli Assistenti, rivolto loro con atteggiamento minaccioso ed a voce alta espressioni gravemente ingiuriose e minacciose; nella circostanza, afferrava per la nuca con una mano uno degli A.A. cagionando al medesimo sensazione dolorifica e costringendo l'Ufficiale di Gara a divincolarsi per raggiungere il proprio spogliatoio.

SQUALIFICA PER TRE GARE

QUADRINI EMILIANO FREGENE
Per avere, al termine della gara, dopo aver circondato insieme con altri compagni di squadra, l'arbitro ed uno degli Assistenti rivolto loro, con atteggiamento minaccioso ed a voce alta, espressioni gravemente ingiuriose e minacciose.

ASSOGNA DANIELE FREGENE
Per avere, al termine della gara, dopo aver circondato insieme con altri compagni di squadra, l'arbitro ed uno degli Assistenti rivolto loro, con atteggiamento minaccioso ed a voce alta, espressioni gravemente ingiuriose e minacciose.

GERMONI TIZIANO FREGENE
Per avere, al termine della gara, dopo aver circondato insieme con altri compagni di squadra, l'arbitro ed uno degli Assistenti rivolto loro, con atteggiamento minaccioso ed a voce alta, espressioni gravemente ingiuriose e minacciose.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II^ INFR)

BARCA SIMONE	RENDE
MARCHI GIUSEPPE	SANCOLOMBANO
CACCIARI FILIBERTO	CORREGGESE
VITI DANIELE	MONTEGRANARO
HASLER JOHANNES	UNION TRIESTINA
RIMA DURANTE	STASIA SOCCER
FESTA FABIO	TERRACINA
SIMONI EMANUELE	SAN GIOVANNI VALDARNO
PUDDU DANIELE	FINALE
ROSSO MATTIA	PRO DRONERO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1ª INFR)

COMANI FABIO	SESTESE CALCIO	MASTELLOTTO MATTEO	UNION RIPÀ LA FENADORA
BATTISTINI MATTEO	IMOLESE	VALENTINI DANIELE	GIULIANOVA
CLEMENTONI ANDREA	GIULIANOVA	TORBIDONE STEFANO	GIULIANOVA
POLLIDORI MASSIMO	MANFREDONIA	GRECO DEMETRIO A.	RENDE
MICELI ALESSANDRO	RENDE	CHIARI GIUSEPPE	RENDE
RUSSO MARCO	RENDE	MONTAPERTO SALVATORE	TORRECUSO
CARBONE LUCA	FORNELLI	OLIVERI DAVIDE	SANCOLOMBANO
SCIETTI LUIGI A.D.	SANCOLOMBANO	AGAZZONE SIMONLUCA	BORGOPAL
BERTOLA GIULIO	BORGOPAL	DELORENTIS SIMONE	BORGOPAL
ZILIANI CESARE	CORREGGESE	QUINTI MICHELE	SUBASIO
SILVERI CRISTIAN	SUBASIO	TAGLIALATELA NICOLA	SUBASIO
MARIANI FRANCESCO	MONTEGRANARO	SIMONCELLI MICHELE	MONTEGRANARO
ARGIOLAS FABIO	MONTEGRANARO	SAVINI ANDREA	MONTEGRANARO
ROMANINI DAVIDE	PESCIAUZZANESE	CERRI GABRIELE	PESCIAUZZANESE
LANTHALER DANIEL	ST. MARTIN PASS.	MARCHESI CARLO	SCANZOPEDRENGO
TURANI MATTEO	SCANZOPEDRENGO	MARCOLIN AGOSTINO	THERMAL CECCATO T.
ALIPERTA GIOVANNI	STASIA SOCCER	SAGGIO FRANCESCO	DUE TORRI
CHIAVARO ALFIO	DUE TORRI	RAVEDUTO ROBERTO	DUE TORRI
BENUCCI ENRICO	SAN GIOVANNI VALDARNO	SORBINI FRANCESCO	SAN GIOVANNI VALDARNO
MENEGHETTI FEDERICO	FINALE	BODINO LORENZO	PRO DRONERO
PORCARO ARTURO	PRO DRONERO	KIELDSSEN ALAN	PRO DRONERO
NIEDDU ALESSANDRO	LATTE DOLCE	DELIZOS DANIELE OMAR	LATTE DOLCE
LISAI ANDREA	LATTE DOLCE	RUGGIU LUCA	LATTE DOLCE
CANALIS UMBERTO	LATTE DOLCE	GERMONI TIZIANO	FREGENE
CARDINALI RICCARDO	FREGENE	GARAT JOAN CARLOS	FREGENE
SEBASTIANI SIMONE	FREGENE	ARDIZZONE FRANCESCO	A. CAMPOFRANCO
D'ANGELO SANTO	A. CAMPOFRANCO	SCUDIERO SEBASTIANO	GR VALDIANO

IL GIUDICE SPORTIVO DELLA L.N.D.

(Notaio Francesco Riccio)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 14 giugno 2013.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



30 maggio 2013

5466/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°57

Oggetto: Pubblicazione elenchi definitivi 5 per mille 2013 –

Sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche, aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 14 maggio 2013, per eliminare duplicazioni, correggere dati anagrafici errati e per inserire associazioni riammesse a seguito della verifica di errori di iscrizione.

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere, entro il 1° luglio 2013, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'ammissione all'elenco.

La dichiarazione va redatta su modello "Dichiarazione sostitutiva – Associazioni sportive dilettantistiche" – pdf, conforme a quello pubblicato sul sito Agenzia entrate.

La dichiarazione, corredata – a pena di decadenza – del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'associazione che sottoscrive, va inviata, tramite raccomandata A/R, alla struttura del CONI territorialmente competente.

Si ricorda, infine, che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche ritardatarie che presentino domanda di iscrizione entro il 30 settembre 2013, versando contestualmente una sanzione di importo pari ad euro 258, utilizzando il modello F 24 con il codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2013).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio